11349/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/01/2013

ORDINANZA N. 61

REGISTRO GENERALE N. 34009/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO GRASSI	- Presidente -
Dott. PIETRO DUBOLINO	- Rel. Consigliere -
Dott. PIERO SAVANI	- Consigliere -
Dott. STEFANO PALLA	- Consigliere -
Dott. MAURIZIO FUMO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PELLEGRINO ALBERTO N. IL 15/05/1976

avverso l'ordinanza n. 4215/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/07/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

RILEVATO IN FATTO:

- che con l'impugnata ordinanza fu dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto nell'interesse di PELLEGRINO Alberto avverso la sentenza con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per un reato di falso a lui addebitato;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l'imputato, lamentando di non aver "mai ricevuto avviso di fissazione di appello" e sostenendo, quanto al merito dell'imputazione, di non aver mai fatto uso dei documenti falsi che – afferma – erano stati trovati a seguito di una perquisizione nella sua abitazione di Rozzano;

CONSIDERATO IN DIRITTO:

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:

a) con riguardo al mancato "avviso di fissazione di appello", la proposta doglianza non tiene conto del fatto che, essendo stata pronunciata ordinanza di inammissibilità del gravame, per la quale non è prevista la procedura camerale partecipata, non era, per legge, dovuto alcun preventivo avviso all'interessato;

b) con riguardo alla pretesa estraneità del ricorrente al reato a lui addebitato, trattasi di doglianza che, a parte le sue caratteristiche di assoluta assertività e genericità, che la renderebbero comunque insuscettibile di apprezzamento in questa sede, non poteva essere proposta avverso l'ordinanza di inammissibilità, siccome priva di attinenza alle ragioni sulle quali quest'ultima risulta basata;

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.

L'estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

11 MAR 2013

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo